

## **MODIFICA ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DI CC&G**

### **MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ADESIONE**

In considerazione del permanere dell'incertezza circa la ratifica dell'accordo di recesso dall'Unione europea da parte del Parlamento del Regno Unito e circa l'adozione di misure legislative di contingenza che legittimino la continuazione nell'esercizio dell'attività bancaria o nella prestazione di servizi di investimento in Italia da parte di soggetti del Regno Unito in caso di "hard Brexit", al fine di consentire senza soluzione di continuità l'accesso al sistema di controparte centrale gestito da CC&G da parte dei partecipanti aventi sede nel Regno Unito, si rende opportuna l'integrazione delle disposizioni delle Istruzioni al Regolamento di CC&G in materia di mantenimento dei requisiti di adesione.

In particolare, si integrano le Istruzioni al Regolamento di CC&G prevedendo che, con riferimento ai partecipanti diretti aventi sede nel Regno Unito, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo B.2.1.1 e dall'articolo B.2.1.2, commi 12 e 13 del Regolamento si ritengono soddisfatti per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea.

La modifica alle Istruzioni entrerà in vigore e troverà applicazione solo in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea e a decorrere dalla data del recesso.

## ISTRUZIONI

### SEZIONE B Sistema a Controparte Centrale

#### PARTE B.1 Adesione

##### CAPO B.1.1 Adesione

*Omissis*

#### **Articolo B.1.1.4 Mantenimento dei requisiti di adesione e obblighi dei Partecipanti**

1. I *Partecipanti* devono inoltrare a CC&G gli aggiornamenti delle informazioni relative all'adesione, di cui all'Allegato B.114, con la periodicità e nei casi ivi indicati, utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito "Internet" di CC&G ([www.lseg.com/ccg](http://www.lseg.com/ccg)).
2. L'eventuale modifica dei conti di liquidazione relativi a posizioni del *Comparto Derivati Azionari*, riferite a *Clienti Negoziatori*, e di conti di liquidazione relativi a posizioni del *Comparto Obbligazionario ICSD* e del *Comparto X-COM* devono essere comunicate dal *Partecipante Diretto* telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito "Internet" di CC&G ([www.lseg.com/ccg](http://www.lseg.com/ccg)), almeno cinque *Giorni di CC&G* aperta antecedenti quello di utilizzo dei nuovi conti.
3. La modifica dei nominativi dei referenti e dei delegati ai poteri gestionali esercitabili in forma non telematica, deve essere comunicata con le stesse modalità utilizzate in fase di adesione ed ha effetto, salvo diverso accordo, dal secondo *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello in cui la comunicazione è pervenuta a CC&G ovvero dalla successiva data indicata dal *Partecipante* nella comunicazione stessa.
4. I Partecipanti sono tenuti a comunicare a CC&G la perdita dei requisiti di adesione entro la stessa giornata nella quale tale perdita si è prodotta o è stata accertata per consentire a CC&G di poter tempestivamente assumere i conseguenti provvedimenti previsti dal *Regolamento*. La comunicazione è effettuata via raccomandata A.R. e anticipata via email.
5. **Con riferimento ai soggetti aventi sede nel Regno Unito, che – alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi**

dell'Articolo 50 del Trattato sull'Unione europea – aderiscano a CC&G in qualità di *Partecipanti Generali* o *Individuali*, le condizioni e i requisiti previsti dall'Articolo B.2.1.1 e dall'Articolo B.2.1.2, commi 12 e 13, del *Regolamento* si ritengono soddisfatti per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla citata data di recesso.

*Omissis*